

**ECOLABEL UE**

**DETERGENTI MULTIUSO E**  
**DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI**

**(Decisione 2011/383/UE)**



**MANUALE TECNICO**

Decisione della Commissione del 28 giugno 2011 che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE ai detersivi multiuso e ai detersivi per servizi sanitari

Versione 1.0 Settembre 2011

ISPRA – Febbraio 2012

## Contatti

**ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ex APAT)**  
**Settore Ecolabel – Servizio per le Certificazioni Ambientali**

Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma

Tel. 0650072020

Fax 0650072078

e-mail: ecolabel@isprambiente.it

[www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel](http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel)

[www.ecolabel.eu](http://www.ecolabel.eu)

Per informazioni generali sul marchio Ecolabel UE e sulla modalità di assegnazione del marchio si invita a leggere anche il documento:

**“MANUALE GENERALE PER IL RICHIEDENTE IL MARCHIO ECOLABEL UE e MODULI PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE/ESTENSIONE DEL MARCHIO”**

scaricabile dalla pagina:

<http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Documentazione/Generale/>

alla voce *Manuale generale del richiedente e moduli per la richiesta di estensione del marchio Ecolabel*

# INDICE

	Pag.
<b>Cap. 1 Scopo e uso del manuale</b>	<b>4</b>
<b>Cap. 2 Modulistica per la domanda di assegnazione del marchio</b>	<b>7</b>
<b>Allegato</b>	<b>10</b>

## **1. Scopo e uso del manuale**

Questo manuale ha lo scopo di fornire le informazioni e la documentazione necessarie per realizzare il dossier tecnico da allegare alla domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE per i detergenti multiuso e per i detergenti per servizi sanitari.

Allo scopo di agevolare la comprensione e la compilazione del formulario tecnico si consiglia di fare comunque sempre riferimento alla Decisione della Commissione 2011/383/UE.

### **Definizione del gruppo di prodotti**

Il gruppo di prodotti per il quale è possibile richiedere l'Ecolabel UE, ai sensi della Decisione 2011/383/UE, comprende: detergenti multiuso, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari.

- a) Il sottogruppo dei detergenti multiuso comprende i prodotti detergenti destinati alla pulizia abituale di pavimenti, pareti, soffitti, finestre ed altre superfici fisse, da dissolvere o diluire in acqua prima dell'impiego o pronti all'impiego. Per detergenti multiuso si intendono i prodotti destinati all'impiego in ambienti interni di edifici adibiti ad usi residenziali, commerciali ed industriali.
- b) Il sottogruppo dei detergenti per finestre comprende i detergenti specifici destinati alla pulizia abituale di finestre, da utilizzare senza diluizione.
- c) Il sottogruppo dei detergenti per servizi sanitari comprende i prodotti detergenti destinati alle operazioni abituali di rimozione (anche per strofinamento) della sporcizia e/o dei depositi nei servizi sanitari quali lavanderie, gabinetti, bagni, docce e cucine. Pertanto, i detergenti per bagni e per cucine appartengono a questo sottogruppo.

Il gruppo di prodotti comprende sia i prodotti per uso privato che quelli per uso professionale. I prodotti devono essere miscele di sostanze chimiche e non devono contenere microrganismi intenzionalmente aggiunti dal fabbricante.

### **Requisiti generali**

Per ottenere il marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) i prodotti detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari devono soddisfare i criteri Ecolabel. Tali criteri mirano, in particolare, a promuovere prodotti con un impatto ambientale ridotto, limitando la quantità di sostanze nocive, riducendo il volume di detergenti utilizzati e diminuendo l'entità dei rifiuti da imballaggio. Inoltre, tali criteri mirano a ridurre o prevenire i rischi per l'ambiente e per la salute umana connessi con l'uso di sostanze pericolose, ridurre il più possibile l'entità dei rifiuti da imballaggio e fornire informazioni che consentano al consumatore di utilizzare il prodotto nel modo più efficiente, riducendone al minimo l'impatto ambientale.

### **Soglie di misurazione**

Tutte le sostanze presenti nel prodotto, compresi gli additivi (per esempio conservanti o agenti stabilizzanti) degli ingredienti, la cui concentrazione superi lo 0,010 % in peso della formulazione finale, devono ottemperare ai criteri dell'Ecolabel UE, eccetto per quanto riguarda il criterio 1, per il quale ciascuna sostanza aggiunta intenzionalmente deve essere inclusa, indipendentemente dal suo peso. Devono soddisfare i criteri anche le impurità derivate dalla produzione degli ingredienti, presenti in concentrazioni superiori allo 0,010 % in peso della formulazione finale.

### **Dosaggio di riferimento**

Per i detergenti multiuso da diluire in acqua prima dell'impiego, la dose di prodotto, espressa in grammi, raccomandata dal fabbricante per un litro di acqua, da utilizzare per il lavaggio di superfici normalmente sporche è il dosaggio di riferimento per i calcoli volti a documentare la conformità ai criteri dell'Ecolabel UE e per le prove della capacità detergente.

### **Adempimenti generali relativi a salute, sicurezza ed altri requisiti ambientali**

I prodotti ai quali venga assegnato l'Ecolabel UE devono anche rispettare gli adempimenti generali del Regolamento Ecolabel UE (Reg. 66/2010), in particolare l'articolo 6, che stabilisce come il marchio di qualità ecologica non possa essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele rispondenti ai criteri per la classificazione come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione (CMR) in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, né a prodotti contenenti sostanze di cui all'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

## 1.1 Documentazione di riferimento

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

2011/383/UE

del 28/06/2011

che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica ai DETERGENTI MULTIUSO e ai DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI

Scaricabile dalla pagina:

<http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Documentazione/Prodotti/>

alla voce: *DETERGENTI MULTIUSO E DETERGENTI PER SERVIZI SANITARI*

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 25 novembre 2009

relativo al marchio di qualità ecologica dell' Unione europea (Ecolabel UE)

Scaricabile dalla pagina:

<http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Documentazione/Generale/>

alla voce: Regolamento (CE) n. 66/2010 Ecolabel

“MANUALE GENERALE PER IL RICHIEDENTE IL MARCHIO ECOLABEL EUROPEO e MODULI PER LA RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE/ESTENSIONE DEL MARCHIO”

scaricabile dalla pagina:

<http://www.isprambiente.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Documentazione/Generale/>

alla voce *Manuale generale del richiedente e moduli per la richiesta di estensione del marchio Ecolabel*

## **2 Modulistica per la domanda di assegnazione del marchio Ecolabel UE**

Il richiedente deve compilare la documentazione generale e tecnica di seguito indicata ed inviarla all'attenzione dell'Organismo Competente italiano a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno:

**Comitato Ecolabel Ecoaudit  
Sezione Ecolabel  
Via Vitaliano Brancati n. 48  
00144 Roma**

Il richiedente deve inoltre fornire un dossier tecnico che includa anche, ove richiesto dai singoli Criteri, i rapporti di prova di laboratorio (di laboratori che siano accreditati secondo la norma **EN ISO 17025**), in relazione alle prove Ecolabel richieste.

Per una lista di laboratori si consulti la pagina web:

[http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Laboratori\\_accreditati/](http://www.isprambiente.gov.it/certificazioni/site/it-IT/Ecolabel/Laboratori_accreditati/)

Metodi di prova equivalenti a quelli indicati dai Criteri possono essere utilizzati previa approvazione dell'Organismo Competente che esamina la domanda.

I richiedenti devono produrre anche un esempio di progetto grafico dell'incarto del prodotto per dimostrare come intendono far apporre il Logo Ecolabel UE su di esso.

## **Elenco della Documentazione da presentare ai fini del rilascio del marchio Ecolabel UE**

L'azienda richiedente il marchio Ecolabel dovrà inviare la seguente documentazione generale e tecnica. Il tutto costituisce il Dossier che è valutato in fase d'istruttoria da ISPRA al fine di ottenere il marchio Ecolabel.

### **DOCUMENTAZIONE GENERALE**

La documentazione generale è costituita da:

- **Domanda di concessione del marchio Ecolabel UE** (Allegato I);
  - **Fotocopia della carta d'identità** del rappresentante legale dell'azienda richiedente;
  - **Ricevuta del pagamento delle spese d'istruttoria** di 500 EURO effettuato sul c/c bancario dell' ISPRA (conto corrente trattenuto presso l'Istituto Cassiere "Banca Nazionale del Lavoro"):  
CONTO CORRENTE NUMERO: 218550  
CODICE IBAN: IT67P0100503382000000218550  
SWIFT CODE: BNL I I T R R
- E' prevista una riduzione del 25% per PMI.  
E' prevista una riduzione del 20% se certificati EMAS e/o ISO 14001.
- **Certificato di iscrizione nel registro delle imprese** attestante l'assetto societario alla data della domanda corredato della dicitura di **nulla osta antimafia** ai sensi della normativa vigente;
  - **Copia delle eventuali certificazioni** di garanzia della qualità aziendale (ISO 9000) e certificazioni dei sistemi di gestione ambientale (ISO 14001, EMAS).

## **DOCUMENTAZIONE TECNICA**

La documentazione tecnica è costituita da:

- **Formulario tecnico compilato**  
Il formulario tecnico (format riportato alla pagina seguente) ha lo scopo di sintetizzare, in un unico documento, tutte le informazioni relative ai prodotti detergenti multiuso e ai detergenti per servizi sanitari in termini qualitativi e quantitativi degli ingredienti impiegati, del processo produttivo, dei criteri applicabili, dei valori da rispettare, dei risultati e dei rapporti di prova e del laboratorio che ha eseguito le prove.  
Il formulario tecnico è specifico per ciascun gruppo di prodotti con riferimento alla relativa Decisione CE. Per ogni criterio, il richiedente deve indicare il riferimento degli allegati. Il formulario deve essere datato e firmato dal rappresentante legale della società richiedente il marchio.
- **Modelli di dichiarazione**  
Tutti i modelli di dichiarazione dovranno essere compilati e dove indicato firmati dal rappresentante legale.
- **Rapporti di prova dei laboratori accreditati**  
Allegare tutti i rapporti di prova emessi dai laboratori accreditati utilizzati.
- **Copia dell'attestato di accreditamento del laboratorio**  
*L'azienda è tenuta a verificare la validità dell'accREDITAMENTO dei laboratori.*
- **Dichiarazione di indipendenza azienda-laboratorio accreditato (2 dichiarazioni)**
- Devono essere presentate dichiarazioni attestanti l'indipendenza della società richiedente dal laboratorio e viceversa (Allegato A).

**L'intero dossier deve essere inviato al:**

**Comitato Ecolabel Ecoaudit – Sezione Ecolabel Italia  
Via Vitaliano Brancati, 48 – 00144 Roma**

Per informazioni  
Tel. 0650072020  
Fax 0650072078  
e-mail: ecolabel@isprambiente.it

# ALLEGATO

## FAC SIMILE CONTRATTO RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI USO DEL MARCHIO COMUNITARIO DI QUALITÀ ECOLOGICA

### PREMESSA

L'organismo competente Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, in prosieguo denominato "l'organismo competente", con sede in Roma, V. Cristoforo Colombo 44, rappresentato, ai fini della sottoscrizione del presente contratto dal Presidente, ....., e ....., in qualità di fabbricante, la cui sede ufficiale nella Comunità europea è....., in prosieguo denominato "il titolare", rappresentato da ....., amministratore con delega di rappresentanza legale, hanno convenuto quanto segue riguardo all'uso del marchio comunitario di qualità ecologica:

#### Articolo 1

##### Diritti ed Obblighi

1.1 L'organismo competente concede al titolare il diritto di usare il marchio di qualità ecologica per il prodotto.....come descritto nelle specifiche allegate, il quale viene fabbricato nello stabilimento..... ubicato in....., ed è conforme ai criteri specifici al relativo gruppo di prodotti vigenti per il periodo....., adottati dalla Commissione delle Comunità europee il .....e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee L ..... allegata al presente contratto.

1.2 Il marchio di qualità ecologica deve essere usato esclusivamente nella forma e nei colori precisati nelle specifiche relative stabilite dall'organismo competente e allegate al presente contratto e deve essere chiaramente visibile. Il diritto di usare detto marchio non ne comprende l'uso come componente del marchio di fabbrica.

1.3 Il titolare provvede affinché il prodotto sia conforme, per tutta la durata del presente contratto, a tutte le condizioni di uso e alle norme del presente contratto, nonché ai criteri specifici del relativo gruppo di prodotti e alle specifiche relative al marchio di qualità ecologica di cui agli allegati del presente contratto applicabili al periodo in oggetto.

#### Articolo 2

##### Pubblicità

2.1 Il titolare fa riferimento alla concessione del marchio di qualità ecologica soltanto in relazione al prodotto definito all'art. 1.1.

2.2 Il titolare si asterrà da ogni pubblicità e dichiarazioni od uso di marchi o logo che siano falsi o ingannevoli o tali da ingenerare confusione o pregiudicare il prestigio del marchio di qualità ecologica.

2.3 In forza del presente contratto, il titolare è responsabile del modo in cui il marchio di qualità ecologica è usato per il suo prodotto, specialmente in ambito pubblicitario.

#### Articolo 3

##### Verifica della conformità

3.1 L'organismo competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono compiere qualsiasi indagine necessaria per verificare che il titolare si conformi ai criteri specifici del gruppo di prodotti e delle condizioni di uso e delle norme del presente contratto. A tal fine, l'organismo competente può richiedere qualsiasi documentazione atta a comprovare tale conformità. Il titolare è tenuto a fornire tale documentazione.

3.2 L'organismo competente e i suoi rappresentanti, a tal fine autorizzati, possono in qualsiasi momento e senza preavviso, richiedere al titolare, che è tenuto a concederle, l'accesso agli stabilimenti, o a parte di essi, di cui all'articolo 1.1, per gli scopi previsti al paragrafo 1.

3.3 Le spese sostenute, per quanto di ragione, dall'organismo competente in forza delle norme del presente articolo, sono a carico del titolare.

#### Articolo 4

##### Riservatezza

4.1 Salvo il disposto del regolamento (CEE) n. 880/92 del Consiglio, e segnatamente degli articoli 10 e 13, l'organismo competente e i suoi rappresentanti autorizzati non possono rivelare o utilizzare per scopi estranei al presente contratto informazioni cui hanno avuto accesso nel corso della valutazione di un prodotto ai fini della concessione del marchio di qualità ecologica o nel corso della verifica della conformità di cui all'articolo 3 del presente contratto.

4.2 L'organismo competente adotta tutte le misure atte a garantire la tutela contro qualsiasi falsificazione o appropriazione indebita dei documenti affidatigli.

4.3 L'organismo competente adotta tutte le misure atte a garantire che i documenti ad esso affidati non siano distrutti per almeno tre anni dalla scadenza del presente contratto. Al termine di tale periodo, l'organismo competente può distruggere la documentazione.

#### Articolo 5

##### Sospensione e revoca

5.1 Qualora ritenga di non poter osservare le condizioni di uso e le norme degli articoli 1, 2 e 3 del presente contratto, il titolare ne dà notificazione all'organismo competente e si astiene dall'uso del marchio di qualità ecologica finché tali condizioni o norme non siano osservate e l'organismo competente ne sia stato informato.

5.2 Qualora ritenga che il titolare abbia contravvenuto ad una condizione d'uso o ad una norma del presente contratto, l'organismo competente può sospendere o revocare l'autorizzazione all'uso del marchio di qualità ecologica ed adottare i provvedimenti necessari, compresi quelli di cui all'articolo 9, per evitare che il titolare possa continuare a farne uso.

#### Articolo 6

##### Limitazione della responsabilità ed indennizzo

6.1 Il titolare non includerà il marchio di qualità ecologica come parte della garanzia del prodotto di cui all'articolo 1.1. del presente contratto.

6.2 L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di perdite o danni subiti dal titolare, derivanti dalla concessione o dall'uso del marchio di qualità ecologica.

6.3 L'organismo competente, inclusi i suoi rappresentanti autorizzati, non è responsabile di eventuali perdite o danni subiti da terzi, derivanti dalla concessione o dall'uso, incluso a scopi pubblicitari, del marchio di qualità ecologica.

6.4 Il titolare è tenuto, nei confronti dell'organismo competente e dei suoi rappresentanti autorizzati, a risarcire ogni perdita e danno, nonché a sollevare da ogni responsabilità, inclusi i reclami presentati da terzi, derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni del presente contratto da parte del titolare, o dall'affidamento fatto sulle informazioni o la documentazione fornita dal medesimo.

#### Articolo 7

Corrispettivo

7.1 Il titolare si impegna a pagare i diritti dovuti all'organismo competente per l'uso del marchio sui prodotti definiti all'articolo 1.1, per il periodo di uso definito nel presente contratto, in conformità alle regole pertinenti in vigore al momento della firma del presente contratto. In caso di sospensione o scioglimento anticipato del contratto da parte dell'organismo competente o del titolare, quest'ultimo non avrà diritto alla restituzione, né in tutto, né in parte, dei diritti versati.

7.2 L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al tempestivo pagamento, di tutti i diritti relativi.

Articolo 8

Reclami

8.1 L'organismo competente può informare il titolare di qualsiasi reclamo presentato su un prodotto recante il marchio di qualità ecologica e chiedergli di rispondere a tali reclami. L'organismo competente può non rilevare al titolare l'identità di reclamante.

8.2 Qualsiasi risposta del titolare ad una richiesta in forza dell'articolo 8.1 lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'organismo competente di cui agli articoli 3 e 5 del presente contratto.

Articolo 9

Durata del contratto e legge applicabile

9.1 Salvo il disposto dei 2, 3 e 4, il presente contratto prende effetto dalla data della sua sottoscrizione da parte del titolare e dell'organismo competente e dura fino al ....., data di scadenza dei criteri. Qualora la durata stabilita dall'articolo 1.1 sia più breve, essa si applicherà al presente contratto.

9.2 L'organismo competente, a mezzo lettera raccomandata inviata al titolare, recede dal presente contratto in data anteriore di quella di cui all'articolo 9.1, qualora la Commissione delle Comunità europee modifichi o revochi i criteri specifici al gruppo di prodotti di cui all'articolo 1.1 del presente contratto.

9.3 La violazione da parte del titolare di una condizione di uso o di una norma del presente contratto ai sensi dell'articolo 5.2, può essere considerata dall'organismo competente un inadempimento del contratto, che lo legittima, oltre ad applicare le disposizioni dell'articolo 5.2, a risolvere il contratto mediante lettera raccomandata inviata al titolare, in data anteriore a quella di cui all'articolo 9.1, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata.

9.4 Il titolare può recedere dal contratto, con un preavviso di un mese, a mezzo lettera raccomandata inviata all'organismo competente.

9.5 Qualora i criteri specifici del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1.1 siano prorogati senza modificazione e l'organismo competente non abbia inviato alcuna comunicazione scritta di scioglimento del contratto almeno due mesi prima della scadenza dei suddetti criteri o del presente contratto, l'organismo competente informa il titolare, con un preavviso di almeno due mesi, che il contratto verrà rinnovato automaticamente per il restante periodo di vigenza dei criteri medesimi.

9.6 Dopo la scadenza o lo scioglimento anticipato del presente contratto, il titolare non può usare il marchio di qualità ecologica in relazione ai prodotti di cui all'articolo 1.1, né per l'etichettatura, né per scopi pubblicitari, mentre i prodotti contrassegnati dal marchio di qualità ecologica, non più conservati in magazzino dal titolare e immessi sul mercato prima della data di scadenza o dello scioglimento anticipato del presente contratto, possono restare sul mercato per un massimo di sei mesi dopo tale data.

9.7 Ogni controversia tra l'organismo competente e il titolare, sulla base del presente contratto, che non possano essere composta amichevolmente tra le parti contraenti, è soggetta alla legge italiana e alla giurisdizione del Foro di Roma.

Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti allegati:

- copia del regolamento (CE ) n. 66/2010 del Consiglio, del 25 novembre 2009, concernente un sistema comunitario di assegnazione del marchio di qualità ecologica (in italiano);
- specifiche del prodotto;
- copia della decisione della Commissione .....del ....., che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al .....
- le specifiche del marchio di qualità ecologica;
- copia della decisione 2000/728/CE della Commissione, del 10 novembre 2000, che stabilisce gli orientamenti indicativi per la fissazione delle spese e dei diritti da applicare nell'ambito del sistema di assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica (in italiano)

Fatto a .....Data.....

Fatto a .....Data.....

Comitato Ecolabel-Ecoaudit, Sezione Ecolabel

Impresa.....

Persona designata

Persona designata

.....

.....

.....

.....

(Firma giuridicamente vincolante)

(Firma giuridicamente vincolante)

Timbro dell'organismo competente

Timbro dell'impresa